

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 APRILE 2010

"Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010."

Il Presidente del Consiglio dei Ministri richiamati preliminarmente il DLgs n. 286/1998 e smi, 'Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero' (di seguito il TU), il DPR n. 394/1999 e smi recante le norme di attuazione del TU, l'art. 3 del TU come modificato dall'art. 10-ter del DL n. 194/2009 conv. con mod. nella L n. 25/2010 secondo cui la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con DPCM, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale, e che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato.

Considerato che il documento programmatico triennale non è stato emanato, constatato che vi è la necessità di definire la quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2010 e visto il DPCM del 20/03/2009 che prevede una quota complessiva di 80.000 unità.

Tenuto conto del fabbisogno di lavoratori autonomi stranieri in particolari settori imprenditoriali ed artigianali, e ravvisata la necessità di prevedere una quota per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari non stagionali residenti all'estero che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine ai sensi dell'art. 23 del TU e visto il DPCM del 03/12/2008 che prevede una quota complessiva di 150.000 unità, decreta quanto segue.

In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2010, sono ammessi in Italia:

Lavoratori Stagionali per un numero massimo di 80.000:

- **lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti da Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedoni, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina;**
- **lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria quali Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.**
- **lavoratori stranieri non comunitari (di tutte le nazionalità) che siano stati titolari di un permesso per lavoro stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009.**

Il Ministero del Lavoro provvederà alla suddivisione delle quote tra Regioni e Province Autonome.

Lavoratori Autonomi, 4000 ingressi, come anticipazione della quota massima di ingresso:

- cittadini stranieri non comunitari residenti appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, artigiani di Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

All'interno di questa quota sono previste:

- fino a 1500 conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo;
- fino a 1000 ingressi per lavoro autonomo riservati ai cittadini libici come adempimento di quanto previsto nel trattato Italia-Libia del 30/08/2008.

Lavoratori formati in patria, 2000 ingressi:

- cittadini extracomunitari che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine ai sensi dell'art. 23 del TU.